

Il Sole
24 ORE

FOCUS
NORME
E TRIBUTI

Mercoledì 5 Luglio 2017
www.ilsole24ore.com/focus

Il focus del Sole 24 ORE
Il Sole 24 ORE, Milano, Sab. 11-20.
In vendita abbina obbligatoriamente con
il Sole 24 ORE a € 2,00* (il focus del Sole
24 ORE € 0,50 + il Sole 24 ORE € 1,50).

LA GUIDA

Tempistica differenziata per l'efficacia della riforma

di **Andrea Maria Candidi**

Novità rilevanti di carattere processuale e intervenuti di peso anche nella parte «sostanziale». E poi misure che richiedono un supplemento legislativo per avere piena efficacia. Per avere il quadro completo della riforma penale appena approvata dal Parlamento è dunque necessario attendere ancora un po' (i decreti sulle intercettazioni, per citare uno degli argomenti più delicati, dovranno essere adottati entro tre mesi), ma la guida che segue dà un'idea delle importanti novità in arrivo. Gli operatori della macchina-giustizia devono dunque prendere dimestichezza da subito con le novità. A partire dal nuovo regime della prescrizione che allungherà i termini per i reati commessi successivamente all'entrata in vigore della legge. Entrata in vigore differita, per espressa previsione normativa, di trenta giorni. Più tempo ancora, per le novità sul processo a distanza, la cui efficacia è differita addirittura di un anno. Come tutte le riforme in materia, anche questa volta arriva la stretta con l'inasprimento delle pene per i reati di maggior allarme sociale. Mentre il risarcimento del danno da parte dell'imputato, in determinati casi, può estinguere il reato. Gli operatori, dunque, sono chiamati non solo ad aggiornare i propri codici, ma anche a tenere sotto controllo il calendario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DIRETTORE RESPONSABILE
Guido Gentili

CAPOREDATTORE
Jean Marie Del Bo
COORDINAMENTO
Andrea Maria Candidi
Giorgio Costa

INSETO A CURA DI
Luigi Illiano e Silvia Marzialetti

Chiuso in redazione il 4° Luglio 2017



7 0020

9 772282 452006

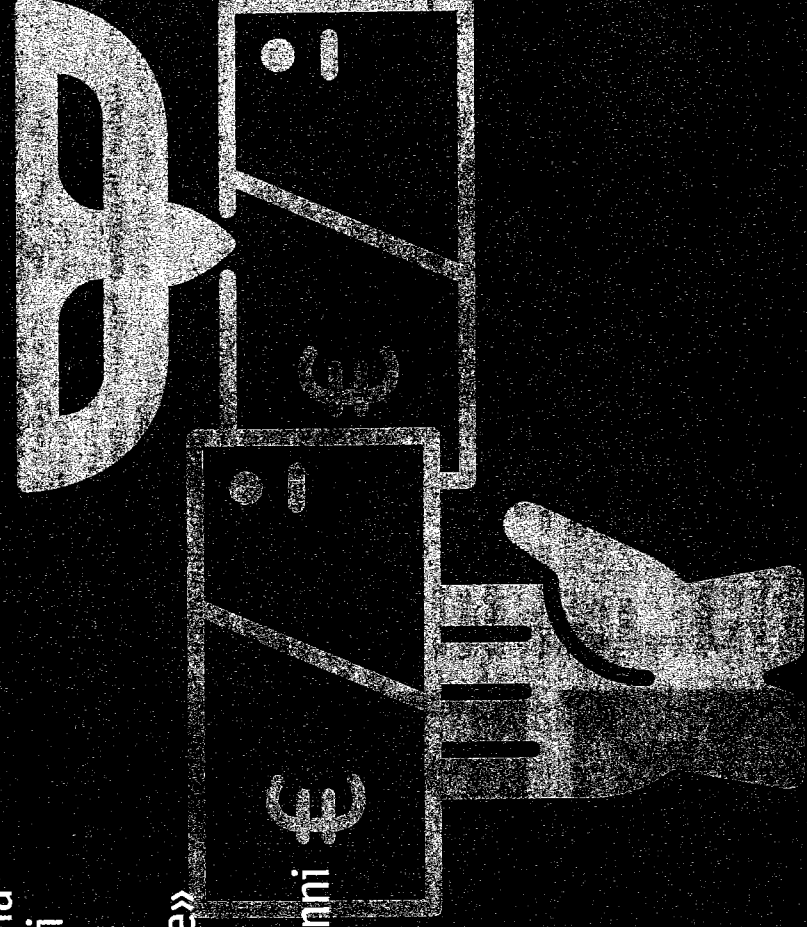
#AVVOCATI #DIFESA #PRESCRIZIONE #PATTEGGIAMENTO

Come cambia il processo

LA REVISIONE DEL DIRITTO PENALE

Furti, scippi e rapine Arriva il giro di vite

- Prescrizione più ampia per favorire i processi
- Sentenze da scrivere in maniera «razionale»
- Il reato si estingue per chi risarcisce i danni



ALL'INTERNO

L'IMPATTO
Come cambiano i termini per la prescrizione
Guido Camera ▶ pagina 4

RICORSI
Il non luogo a procedere si impugna in appello
Alberto Cisterna ▶ pagina 9

PIÙ SEVERITÀ
Imprescrittibili i reati a danno dei minori
Guido Camera ▶ pagina 5

IMPUGNAZIONI
Sfoltimento per i ricorsi in Cassazione
Daniele Piva ▶ pagina 10

LE NOVITÀ
Ordine pubblico e patrimonio sotto tutela
Renato Bricchetti ▶ pagina 7

PARTECIPAZIONE
Mafia e terrorismo, obbligatoria la video-conferenza
Selene Pascasi ▶ pagina 12

RITI ALTERNATIVI
Il giudizio abbreviato sana (quasi tutte) le nullità
Lorati e Melzi d'Eril ▶ pagina 8

CONTROLLI A DISTANZA
Intercettazioni, più garanzie per le info non rilevanti
Alberto Cisterna ▶ pagina 13

I procedimenti alternativi COME CAMBIA L'ACCESSO

Il riordino dell'abbreviato premia più il pm che la difesa

**Dopo la richiesta
della parte 60 giorni
al pubblico
ministero
per nuove indagini**

**Simone Lonati
Carlo Melzi d'Eril**

■ La riforma si occupa anche di riti speciali, tuttavia gli interventi sembrano più la cristallizzazione normativa, un po' casuale, di indirizzi giurisprudenziali sorti su alcune questioni che il frutto di una ponderata scelta di politica criminale.

Sono stati ritoccati rito abbreviato, patteggiamento e procedimento per decreto. Il primo è quello che ha subito maggiori interventi. Se l'imputato chiede il rito abbreviato in udienza preliminare «immediatamente dopo» avere depositato i risultati di indagini difensive, il giudice può concedere al pubblico ministero un termine non superiore a 60 giorni per nuove investigazioni sui temi di prova introdotti dalla difesa. Quest'ultima, all'esito, può revocare la richiesta. Analoga previsione è singolarmente assente per l'abbreviato chiesto al tribunale dopo il decreto di citazione diretta a giudizio.

La regola mira a evitare che l'imputato possa giovare di elementi a sorpresa. Di contro, però, rende rischiosa la spendita di indagini difensive, che può diventare per l'accusa occasione di approfondimenti altrimenti preclusi. Inoltre, volta a riequilibrare le posizioni delle parti, la disposizione sembra viceversa creare una sorta di nuovo squilibrio, per di più poco intonato con i principi del sistema. Se nel processo l'ultima parola, sia nell'istruttoria, sia nelle discussioni è dell'imputato, ossia della «parte debole», qui invece l'occasione di concludere e, con essa, un indubbio vantaggio, viene data al pubblico ministero.

L'espressione «immediatamente dopo», poi, non è di facile comprensione. Un'interpretazione rigorosa dovrebbe escludere il meccanismo quando le indagini difensive sono depositate anche solo «poco prima» dell'istanza di abbreviato. Ad esempio dopo l'avviso di conclusione delle indagini o all'inizio dell'udienza preliminare, se il rito speciale è poi chiesto con le conclusioni, magari a distanza di settimane o mesi. Allo stesso modo bisognerebbe ragionare se la domanda ex articolo 438 Cpp è formulata contestualmente (nozione diversa da «immediatamente dopo») al deposito delle

diatamente dopo») al deposito delle indagini difensive.

Un'altra disposizione consente di chiedere, in via subordinata rispetto all'abbreviato condizionato, l'abbreviato semplice o il patteggiamento. Due timori: ciò, da un lato, potrebbe indurre il giudice a privilegiare questa ultima richiesta, sol perché comporta uno snellimento del ruolo. Dall'altro, questa formulazione rischia di trasformarsi da facoltà a obbligo: rigettata la richiesta di un rito alternativo non se ne potrebbero effettuare altre, a meno che non fossero state menzionate con la prima istanza. Posizione irragionevole, se il termine non sia ancora scaduto.

Inoltre, il rito alternativo comporta la sanatoria delle nullità non assolute e la non rilevanza delle inutilizzabilità non derivanti da divieti probatori, nonché dei vizi in materia di competenza territoriale. Non potranno ad esempio essere eccepite le nullità relative al mancato interrogatorio dopo l'avviso ex articolo 415 bis Cpp, né quelle derivanti dalla violazione del termine per la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza. Restano invece, tra le altre, le inutilizzabilità concernenti le intercettazioni, elementi con pieno valore di prova nel giudizio speciale.

Passando al patteggiamento, è previsto un procedimento semplice per la correzione degli errori materiali, nonché un ricorso per cassazione limitato a poche questioni: consenso dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica, illegalità della pena. Un modo, tutto sommato condivisibile, per responsabilizzare gli attori dell'accordo e diminuire le impugnazioni privi di vizi rilevanti.

Nel procedimento per decreto, infine, è previsto l'uso di un tasso di conversione tra pena detentiva e pecuniaria variabile, a causa delle condizioni economiche del reo, da 75 a 225 euro al giorno. Anche questa modifica sembra ragionevole nell'ottica di evitare opposizioni per sanzione pecuniaria eccessiva.

In sintesi, tra luci e ombre, un dato balza agli occhi: da quasi trent'anni si sottolinea come una delle condizioni per il funzionamento del rito ordinario - assai garantito e quindi complesso e costoso - sia un'alta adesione ai riti alternativi. Per ottenerla, bisogna renderli appetibili, condizione che questa riforma non contribuisce a creare. Insomma, come scriveva Franco Cordero, quella del «nuovo» codice è stata una «rivoluzione libresca», ed è stato buon profeta nell'immaginare che sarebbe stato «più difficile insediare nei cervelli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il quadro degli interventi

GIUDIZIO ABBREVIATO/1

Il giudizio abbreviato prevede, su richiesta dell'imputato, la definizione del giudizio già in udienza preliminare allo stato degli atti. Tra le novità della riforma, nel caso la richiesta dell'imputato avvenga subito dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede soltanto dopo che sia decorso l'eventuale termine chiesto dal Pm (massimo 60 giorni) per lo svolgimento di indagini suppletive. E in questi casi, l'imputato può revocare la richiesta di giudizio abbreviato

GIUDIZIO ABBREVIATO/2

Insieme alla proposta di integrazione probatoria, l'imputato (nonostante il rigetto della proposta) può chiedere comunque il rito abbreviato. Inoltre dalla richiesta di giudizio abbreviato in udienza preliminare deriva la sanatoria delle eventuali nullità (escluse quelle assolute) e la non rilevanza delle inutilizzabilità (salvo quelle derivanti da un divieto probatorio) e la preclusione a sollevare ogni questione sulla competenza territoriale del giudice

GIUDIZIO ABBREVIATO/3

La riforma Orlando interviene anche sulla riduzione delle pene connesse all'applicazione del rito abbreviato. Infatti, se il rito abbreviato riguarda un delitto il provvedimento di diminuzione della pena è di un terzo, ma se si procede per una contravvenzione, questa la novità, si consente ora il dimezzamento della pena

PATTEGGIAMENTO/1

Novità sulla correzione di errori materiali nelle sentenze. Quando nella sentenza di patteggiamento si deve correggere soltanto la specie o la quantità della pena a seguito di errore nella denominazione o nel computo, spetta allo stesso giudice che ha emesso la sentenza provvedere. Inoltre, in caso di impugnazione del provvedimento, alla rettifica provvede la Corte di cassazione senza bisogno di pronunciare annullamento della sentenza

PATTEGGIAMENTO/2

Il ricorso per cassazione da parte del pm e dell'imputato contro la sentenza di patteggiamento è possibile soltanto per motivi attinenti: 1) all'espressione della volontà dell'imputato (vizi della volontà); 2) al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza; 3) all'erronea qualificazione del fatto; 4) alla illegalità della pena o delle misure di sicurezza applicate. Tutto questo non vale però per i procedimenti in cui la richiesta di patteggiamento è stata presentata prima dell'entrata in vigore della legge

PROCEDIMENTO PER DECRETO

Cambiano i criteri di ragguglio in caso di irrogazione di pena pecuniaria in luogo di quella detentiva. La pena pecuniaria deve essere determinata dal giudice moltiplicando i giorni di reclusione con il valore giornaliero cui può essere assoggettato l'imputato, tenendo conto della sua condizione economica e del suo nucleo familiare. Tale valore non può essere inferiore a 75 euro di pena pecuniaria per ogni giorno di pena detentiva e non superiore al triplo di tale ammontare (225 euro)